

STATUTO

EVENTIFICIO S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARATICO BS VIA CAVOUR 73

Numero REA: BS - 589464

Codice fiscale: 04113160982

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 17.850,00 (diciassettemila ottocentocinquanta virgola zero zero) a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 26 giugno 2019 da Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Sarnico recante il n. 3305301408-06-----

- BERTOLDI MIRKO versa all'Amministratore Unico che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 4.287,50 (quattromiladuecentottantasette virgola cinquanta) a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 25 giugno 2019 da B.C.C. Del Basso Sebino S.C. filiale di Capriolo recante il n. 4057008244-03-----

La restante parte del capitale verrà versata nelle casse sociali a richiesta dell'Amministratore Unico.-----

----- Articolo IV -----

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).-----

----- Articolo V -----

Gli intervenuti conferiscono all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione di questo atto e per effettuare tutti i conseguenti adempimenti.-----

----- Articolo VI -----

Le spese di costituzione, per un importo di circa Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) sono a carico della società.-----

----- Articolo VII -----

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, che si riporta qui di seguito:-----

--STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INNOVATIVA --

-----Articolo 1 - Denominazione -----

1. La società è denominata: "EVENTIFICIO S.R.L.". -----

-----Articolo 2 - Oggetto -----

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:-----

- lo sviluppo, la produzione, la gestione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, servizi informatici e telematici innovativi;-----

- la consulenza ed assistenza nel settore delle tecnologie informatiche ad alto valore tecnologico;-----

- lo sviluppo di software innovativi, di sistemi di gestione informatica sul web e la creazione e gestione di app per dispositivi mobili;-----

- la progettazione, la creazione e la vendita di hardware, software ed di applicazioni web innovative ad alto valore tecnologico;-----

- l'assistenza tecnica e la consulenza connessa ai prodotti informatici innovativi ad alto valore tecnologico;-----

- la creazione e la gestione di siti web per la promozione di attività professionali e per la pubblicità di prodotti commerciali-----

- la organizzazione di siti web con metodologie innovative:---

- la gestione di riviste e/o periodici, anche on-line con finalità' di favorire la diffusione della cultura di impresa e promuovere le attività imprenditoriali sul web;-----

- la produzione e/o la creazione di prodotti grafici, di campagne di marketing innovative, la ideazione e la registrazione di loghi, marchi e brevetti, la stampa tipolitografica su qualsiasi materiale, gadget, brochure, presentazioni on line-----

- l'elaborazione business plan e piani di impresa per progetti di finanziamento pubblico e privato e controllo di gestione, con particolare riferimento ai progetti innovativi e ad alto valore tecnologico;-----

- la produzione, la promozione, l'organizzazione e la gestione per conto proprio o di terzi di concerti, spettacoli musicali, stagioni concertistiche, festival, rassegne, concorsi di composizione e di esecuzione musicale, manifestazioni, cerimonie, ricevimenti, manifestazioni aziendali aperte al pubblico o su invito ed eventi in genere, inclusa la fornitura di tutti i mezzi necessari ed utili.-----

In via strumentale e accessoria rispetto allo svolgimento della sua attività principale, la società può altresì:-----

- acquistare, vendere e noleggiare beni e apparecchiature per lo svolgimento delle attività di cui sopra;-----

- concedere a terzi in licenza la privativa industriale e/o di diritti relativi ad eventuali programmi software e tecnologie sviluppate per la gestione di *operations* interne, servizi, processi di utilizzo dei dati sopra menzionati, concernenti specificatamente i processi di sfruttamento e utilizzazione dei dati e delle sopra menzionate tecnologie innovative;-----

- più in generale, compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e in particolare prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi;-----

- offrire servizi di consulenza tecnica e scientifica, nell'ambito delle attività sopra riportate, in particolare in materia di innovazione tecnologica e organizzazione;-----

- attivare e gestire campagne di comunicazione, divulgando informazioni relative a tutti servizi ed attività di cui sopra, attraverso qualunque mezzo di comunicazione conosciuto, in particolare tramite applicazioni digitali.-----

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente disciplina di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere - in via non prevalente e del tutto strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi. Potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni

in società ed enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.-----

-----**Articolo 3 - Sede**-----

3. La società ha sede in Paratico (BS).-----

-----**Articolo 4 - Durata**-----

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).-----

Articolo 5 - Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari

5.1 Il capitale sociale è di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).-----

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-----

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.-----

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.-----

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

5.5 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, essa potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.-----

5.6 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi prestatori di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.-----

5.7 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, la società, con decisione dei soci presa con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, può creare categorie di quote fornite di diritti diversi dalle "quote ordinarie" e, sempre nei limiti imposti dalla legge,

può determinare il contenuto delle varie categorie di quote anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.-----

Inoltre, con decisione dei soci presa con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, la società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio ovvero diritto di voto limitato a particolari argomenti determinati dall'assemblea della società medesima o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.-----

5.8 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.-----

-----Articolo 6 - Domiciliazione-----

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.-----

6.2 A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.-----

-----Articolo 7 - PRELAZIONE E GRADIMENTO-----

7.1. Prelazione-----

Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. -----

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso alla procedura di cui al successivo art. 11.-----

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. La quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile. Il patto di prelazione non si applica

nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei
parenti in linea retta.-----

7.2 Gradimento - Il trasferimento per atto tra vivi delle quo-
te è, inoltre, subordinato al preventivo mero gradimento da
parte dei soci.-----

A tal fine il socio che intende cedere, in tutto o in parte,
la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il di-
ritto di prelazione, deve chiedere agli altri soci, a mezzo di
lettera raccomandata a/r - contenente l'indicazione della quo-
ta oggetto di alienazione, delle condizioni di pagamento, del-
le esatte generalità e qualifica del potenziale acquirente -
di esprimere il proprio gradimento.-----

Gli altri soci devono comunicare nella stessa forma, entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, al socio ri-
chiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisio-
ne. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gra-
dimento si intende concesso.-----

In difetto trova applicazione il disposto dell'art. 2469 c.c.-

-----**Articolo 8 - Morte del socio**-----

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per
successione a causa di morte. -----

-----**Articolo 9 - Recesso**-----

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di
recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano
le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili,
le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla
disciplina della società per azioni. -----

-----**Articolo 10 - Amministratori**-----

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su
decisione dei soci in sede della nomina:-----

- da un amministratore unico;-----

- da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 9 membri,
secondo il numero determinato dai soci al momento della
nomina. -----

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più
amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri
congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai
soci al momento della loro nomina.-----

10.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.-----

10.3 Non si applica agli amministratori il divieto di
concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. -----

Articolo 11 - Durata della carica, revoca, cessazione degli
-----**amministratori**-----

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o
dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento
della nomina. -----

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili. -----

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli
amministratori così nominati restano in carica sino alla

successiva assemblea. -----
Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

-----**Articolo 12 - Consiglio di amministrazione**-----

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

---**Articolo 13 - Adunanze del consiglio di amministrazione**----

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.-----

13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad

intervenire sono stati preventivamente informati della riunione. -----

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 9 simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

-----Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo - Delegati --

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..-----

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

14.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. -----

-----Articolo 15 - Rappresentanza -----

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. -----

15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la

rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. -----

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. ----

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.-----

----- **Articolo 16 - Compensi degli amministratori** -----

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine mandato" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.-----

16.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.-----

Articolo 17 - Organo di controllo e revisione legale dei
-----**conti**-----

17.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.-----

17.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. -----

17.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

17.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.-----

17.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società

per azioni. -----

17.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. -----

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. -----

-----**Articolo 18 - Decisioni dei soci**-----

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. -----

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. -----

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----

-----**Articolo 19 - Assemblea**-----

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può

prevedere l'eventuale seconda convocazione. -----
19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.-----

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

-----**Articolo 20 - Svolgimento dell'assemblea**-----

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. ---

20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.-----

-----**Articolo 21 - Quorum**-----

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. -----

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

-----**Articolo 22 - Bilancio e utili**-----

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

22.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 22.4 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta

deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.-----

22.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

22.4 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, è fatto divieto alla società di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.-----

-----**Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione**-----

23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. -----

23.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -

- il numero dei liquidatori; -----

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----

- a chi spetta la rappresentanza della società;-----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

-----**Articolo 24 - Clausola compromissoria**-----

24.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. -----

24.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.-----

24.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.-----

24.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.-----

24.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri

dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.-----

24.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. -----

-----**Articolo 25 - Disposizioni applicabili**-----

25. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.-----

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su quattro fogli per quattordici facciate, ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore 19,30 (diciannove virgola trenta) -----

F.to Mirko Bertoldi-----

F.to Polini Simone-----

F.to Andrea Raiola (notaio)-----